

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 395/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 396/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003	3
	Regolamento (CE) n. 397/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 220/2003	5
*	Regolamento (CE) n. 398/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	8
*	Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio	13
	Regolamento (CE) n. 400/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	16
	Regolamento (CE) n. 401/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	18
	Regolamento (CE) n. 402/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele	20
	Regolamento (CE) n. 403/2003 della Commissione, del 3 marzo 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele ...	22

Consiglio

2003/150/CE:

- * **Decisione n. 3/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 23 dicembre 2002, sulla redistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES)** 24

Commissione

2003/151/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2003, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 658]** 26

2003/152/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2003, che modifica la decisione 90/14/CEE per includere la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina e la decisione 93/693/CEE per quanto concerne l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dalla Polonia e dalla Slovenia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 660]** 28

2003/153/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 735]** 32

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 183 del 12.7.2002)** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 395/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,6
	204	71,9
	212	128,8
	624	106,4
	999	99,4
0707 00 05	052	124,8
	068	138,5
	204	88,4
	220	209,9
	999	142,6
0709 10 00	220	192,2
	999	192,2
0709 90 70	052	141,0
	204	204,8
	388	197,8
	999	181,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,0
	204	46,3
	212	54,2
	220	36,3
	600	40,4
	624	62,8
	999	49,2
0805 50 10	052	59,0
	600	65,5
	999	62,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	115,6
	388	108,5
	400	83,8
	404	94,5
	512	88,0
	524	75,1
	528	98,9
	720	100,4
	999	95,6
0808 20 50	388	77,0
	400	105,7
	512	67,9
	528	67,4
	720	58,6
	999	75,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda
gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 219/2003 per la prima termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 febbraio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
FRANCE	— Quartiers avants	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Vorderhesse (INT 21)	—
	— Schulter (INT 22)	951
	— Brust (INT 23)	751
	— Vorderviertel (INT 24)	1 033
ESPAÑA	— Paleta de intervención (INT 22)	—
	— Pecho de intervención (INT 23)	—
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	—
FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	801
IRELAND	— Intervention shank (INT 11)	—
	— Intervention flank (INT 18)	—
	— Intervention shin (INT 21)	—
	— Intervention shoulder (INT 22)	—
	— Intervention brisket (INT 23)	—
ITALIA	— Intervention forequarter (INT 24)	—
	— Petto di manzo d'intervento (INT 23)	751

**REGOLAMENTO (CE) N. 397/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda
gara di cui al regolamento (CE) n. 220/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 220/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 220/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24 febbraio 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 29 del 5.2.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

DANMARK	— Forfjerdinger	—
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 350
	— Vorderviertel	750
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 350
	— Cuartos delanteros	750
FRANCE	— Quartiers arrière	1 350
	— Quartiers avant	—
NEDERLAND	— Voorvoeten	—
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	—
	— Oberschale (INT 13)	—
	— Unterschale (INT 14)	—
	— Filet (INT 15)	11 075
	— Hüfte (INT 16)	—
	— Roastbeef (INT 17)	5 010
	— Lappen (INT 18)	792
	— Hochrippe (INT 19)	—
	— Schulter (INT 22)	1 281
	— Vorderviertel (INT 24)	—
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	—
FRANCE	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—
	— Tranche d'intervention (INT 13)	2 708
	— Semelle d'intervention (INT 14)	2 325
	— Filet d'intervention (INT 15)	—
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	—
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	5 000
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Epaupe d'intervention (INT 22)	1 276
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	856
	— Avant d'intervention (INT 24)	1 276

IRELAND	— Intervention thick flank (INT 12)	—	
	— Intervention topside (INT 13)	—	
	— Intervention silverside (INT 14)	—	
	— Intervention fillet (INT 15)	—	
	— Intervention rump (INT 16)	—	
	— Intervention striploin (INT 17)	—	
	— Intervention flank (INT 18)	—	
	— Intervention fore-rib (INT 19)	—	
	— Intervention shin (INT 21)	—	
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 351	
	— Intervention brisket (INT 23)	—	
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 352	
	ITALIA	— Girello d'intervento (INT 14)	—
		— Filetto d'intervento (INT 15)	—
— Scamone (INT 16)		—	
— Roastbeef d'intervento (INT 17)		—	
NEDERLAND	— Interventieschouder (INT 22)	—	
	— Interventieborst (INT 23)	—	

REGOLAMENTO (CE) N. 398/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 85/02
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Eritrea
3. **Rappresentante del beneficiario:** Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara, Eritrea. Mr Ibrahim Said, Director-General of Relief and Logistics; tel. (291-1) 18 22 22; fax 18 29 70
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 23 750
7. **Numero dei lotti:** 1 in 4 partite (A1: 11 825 tonnellate; A2: 6 405 tonnellate; A3: 3 056 tonnellate; A4: 2 464 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** ERREC warehouse: Keren (A1); Massawa (A2); Asmara (A3); Assab (A4)
 - porto o magazzino di transito: Massawa (A1 + A3)
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 1.6.2003
 - 2° termine: 15.6.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 1-13.4.2003
 - 2° termine: 14-27.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.3.2003
 - 2° termine: 1.4.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 67/02
2. **Beneficiario** (?): Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 30 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (8): reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse in Nazareth
 - porto o magazzino di transito: Djibouti
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto:**
 - 1° termine: 1.6.2003
 - 2° termine: 15.6.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 1-13.4.2003
 - 2° termine: 14-27.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.3.2003
 - 2° termine: 1.4.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 68/02
2. **Beneficiario** (?): Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax 51 83 63
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 25 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (8): reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse in Dire Dawa
 - porto o magazzino di transito: Berbera
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto:**
 - 1° termine: 1.6.2003
 - 2° termine: 15.6.2003
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 1-13.4.2003
 - 2° termine: 14-27.4.2003
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.3.2003
 - 2° termine: 1.4.2003
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 26.2.2003, fissata dal regolamento (CE) n. 187/2003 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 12)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm

Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

**REGOLAMENTO (CE) N. 399/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito, negli allegati, i bilanci previsionali ed ha fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti per il 2003.
- (2) Per sviluppare il potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e per soddisfare l'incremento della domanda locale occorre aumentare il numero di femmine dei riproduttori della specie suina.
- (3) I codici della nomenclatura combinata relativi ai conigli sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽⁶⁾. Occorre pertanto rettificare l'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(4) L'aiuto comunitario per l'approvvigionamento di riso lavorato destinato al consumo diretto per Madera dev'essere specificato rettificando l'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(5) Per consentire l'avvio, a tempo debito, dell'approvvigionamento di olio d'oliva di Madera, è opportuno aumentare la quantità prevista all'allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 98/2003 e precisare che tale quantità dev'essere assegnato senza distinzione di categoria.

(6) A seguito della constatazione di un errore materiale, occorre rettificare la designazione delle carni di animali della specie domestica suina di cui all'allegato V, parte 9, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

(8) A seguito dell'attuazione delle modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento stabilite dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002 ⁽⁸⁾, il regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1270/2001 ⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CE) n. 1325/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/1997 ⁽¹²⁾, diventano caduchi. Occorre abrogare pertanto tali regolamenti.

(9) Dato che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, si deve prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 171 del 10.7.1996, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 171 del 10.7.1996, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 182 del 10.7.1997, pag. 13.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per il pollame e le uova, le carni suine, i cereali e i grassi,

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1324/96 e (CE) n. 1325/96 sono abrogati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati e rettificati conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'allegato si applica a partire dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati nel modo seguente:

a) all'allegato II, parte 3, la prima rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:

Descrizione del prodotto	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo	Aiuto (in euro/capo)
«Riproduttori della specie suina: — animali femmine	0103 10 00 ex 0103 91 10 ex 0103 92 19	Totale	128	380»

b) all'allegato III, parte 3, nella colonna «Quantità (in tonnellate)» della tabella «MADERA», la cifra «200» alla rubrica «Olio d'oliva» è sostituita dalla cifra «300».

2. Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 98/2003 sono rettificati nel modo seguente:

a) all'allegato II, parte 2, la terza rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:

Designazione del prodotto	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in euro/capo, pezzo)
«Conigli domestici da riproduzione	ex 0106 19 10	670	50»

b) all'allegato III, parte 2, la tabella del riso lavorato per Madera è sostituita dalla seguente tabella:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellate)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	4 000	58	76	(¹)

(¹) L'importo è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.»

c) all'allegato III, parte 3, la tabella degli oli vegetali per Madera è sostituita dalla seguente tabella:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellate)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso olio d'oliva): — Oli vegetali:	Da 1507 a 1516 (¹)	1 900	52	70	(²)
Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine oppure — Olio d'oliva	1509 10 90 1509 90 00	300	52	—	(²)

(¹) Esclusi 1509 e 1510.

(²) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.»

d) all'allegato V, parte 9, nella colonna «designazione delle merci», la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo: «Carni congelate degli animali della specie suina domestica».

**REGOLAMENTO (CE) N. 400/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

Esso si applica dal 5 al 18 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 marzo 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 5 al 18 marzo 2003

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	19,37	14,03	44,23	19,85
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	13,82	10,00	16,33	25,98
Marocco	21,81	15,88	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	19,04	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 401/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 400/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 402/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune
all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 400/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 403/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, freschi, originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 400/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 20/2003 della Commissione ⁽⁸⁾.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 20/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 23 dicembre 2002

sulla redistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2003/150/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 195, lettera b), l'articolo 219, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 245, paragrafo 2, l'articolo 257 e l'articolo 282, paragrafo 5,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000 ⁽¹⁾ il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo di partenariato e il mantenimento in vigore di certe disposizioni della quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. A norma dell'articolo 2 di detta decisione, le disposizioni della quarta convenzione ACP-CE relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere l'utilizzazione delle risorse non assegnate del sesto, settimo e ottavo FES rimangono applicabili. La decisione n. 1/2002 è stata prorogata dalla decisione n. 1/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 31 maggio 2000 ⁽²⁾.
- (2) Con le decisioni n. 1/1999 dell'8 dicembre 1999 ⁽³⁾ e n. 2/2001 del 20 dicembre 2001 ⁽⁴⁾ il Consiglio dei ministri ACP-CE ha assegnato risorse ai meccanismi di riduzione del debito dei paesi ACP fortemente indebitati, per un importo totale di 1 060 milioni di EUR. Per permettere la piena implementazione dell'impegno comunitario assunto con l'iniziativa del 1999, e aumentata nel 2001, è necessario stanziare fondi supplementari allo strumento di riduzione del debito.

- (3) Per consentire alla Comunità di continuare a contribuire agli sforzi di prevenzione e soluzione dei conflitti e di pacificazione, è opportuno stanziare ulteriori risorse a tal fine.
- (4) Per garantire il proseguimento delle operazioni con capitale di rischio, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del nono FES.
- (5) Per consentire il proseguimento delle attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA), occorre stanziare fondi supplementari che coprano il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2003.
- (6) Per mantenere la cooperazione regionale nelle regioni che dispongono di insufficienti risorse del sesto, settimo e ottavo FES, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del nono FES.

DECIDE:

Articolo 1

Riduzione del debito

Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo è prelevato un importo di 125 milioni EUR per iniziative di riduzione del debito a favore di paesi ACP ammissibili all'iniziativa in favore dei paesi poveri fortemente indebitati, ai sensi dell'articolo 66 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46 e GU 317 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 19.

*Articolo 2***Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione**

Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo FES è prelevato un importo di 25 milioni EUR per azioni nel campo della prevenzione e soluzione dei conflitti e della pacificazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

*Articolo 3***Operazioni con capitale di rischio**

1. Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'ottavo FES è prelevato un importo di 50 milioni di EUR per operazioni con capitale di rischio.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

3. Fino all'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, il rimborso dei prestiti finanziati mediante l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, nonché tramite l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio prevista dalla decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2000 ⁽¹⁾, viene aggiunto alla riserva generale (risorse non assegnate) dell'ottavo FES. Dopo tale data, il rimborso di tali prestiti viene aggiunto alla dotazione per lo sviluppo a lungo termine, di cui all'articolo 3, lettera a), del protocollo finanziario.

*Articolo 4***CSI/CSA**

1. Dalle risorse non assegnate dell'ottavo FES (riserva generale) è prelevato a titolo di anticipo sul nono FES:

- un importo massimo di 15,2 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CSI nel 2003,
- un importo massimo di 14 milioni di EUR per finanziare il bilancio del CTA nel 2003.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate delle assegnazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

3. Sono considerati un anticipo sul nono FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

*Articolo 5***Cooperazione e integrazione regionale**

1. Dalle risorse non assegnate dell'ottavo FES (riserva generale) è prelevato un importo di 25 milioni di EUR a titolo di anticipo sulla dotazione del nono FES per la cooperazione e integrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per la cooperazione e integrazione regionale, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la cooperazione intra-ACP nell'ambito del nono FES.

3. Sono considerati un anticipo sul nono FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

*Articolo 6***Misure necessarie**

Si chiede all'ordinatore principale del FES di prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 2002.

*Il presidente del comitato degli ambasciatori ACP-CEE,
su delega,
per il Consiglio dei ministri ACP-CE*
Poul Skytte CHRISTOFFERSEN

⁽¹⁾ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2003

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda il Canada e gli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2003) 658]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/12/CE ⁽⁴⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni elencato in tale decisione. Il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne i loro paesi.
- (2) Il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi.
- (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

- 1) La linea relativa al gruppo del Canada n. E 728 è sostituita dal testo seguente:

«CA	E 728	Central Canadian Genetics Ltd 202 Dufferin Ave. Selkirk, Manitoba R1A 1B9	Dr Jack Reeb Dr Richard Hodges»
-----	-------	---	------------------------------------

- 2) È aggiunta la seguente linea concernente un gruppo degli Stati Uniti d'America:

«US	02TX107 E 1482	Ovagenix Rt. 2 Box 437 Hearne, TX 77859	Dr Stacy Smitherman»
-----	-------------------	---	----------------------

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 84.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 7 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2003**

che modifica la decisione 90/14/CEE per includere la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina e la decisione 93/693/CEE per quanto concerne l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dalla Polonia e dalla Slovenia

[notificata con il numero C(2003) 660]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/152/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE ⁽³⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina.
- (2) Tenuto conto della situazione zoosanitaria del paese, la Slovenia deve essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni a norma della decisione 90/14/CEE.
- (3) La decisione 93/693/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/645/CE ⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina. La Slovenia ha trasmesso un elenco di centri per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti dalle autorità veterinarie competenti di quel paese per l'esportazione di sperma di bovini nella Comunità. La Slovenia ha chiesto che tali centri vengano aggiunti all'elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/645/CE.
- (4) Il Canada, la Nuova Zelanda e la Polonia hanno presentato richieste di modifiche da apportare all'elenco dei centri per la raccolta dello sperma ufficialmente ricono-

sciuti dai servizi veterinari di tali paesi per l'esportazione di sperma di bovini nella Comunità ai sensi della decisione 93/693/CEE.

- (5) La Commissione ha ricevuto dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dalla Polonia e dalla Slovenia una serie di garanzie quanto all'osservanza dei requisiti specificati nella direttiva 88/407/CEE.
- (6) Le decisioni 90/14/CEE e 93/693/CEE devono essere pertanto modificate di conseguenza.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 90/14/CEE è modificato come disposto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione 93/693/CE è modificato come disposto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 7 marzo 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 187 del 22.7.1994, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 7.8.2002, pag. 21.

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 90/14/CEE è modificato come segue:

Nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali domestici della specie bovina è inserita la «Slovenia».

ALLEGATO II

L'allegato della decisione 93/693/CE è modificato come segue:

1) La riga relativa al centro canadese riconosciuto con il numero 094 è sostituita dalla seguente:

«CA		CAN 094	ABS Global (Canada) Inc. RR*1 Elmira, Ontario N3B 2Z1	Lot 104 Concession: GCT Woolwich Township County Waterloo»
-----	--	---------	--	---

2) Le righe relative alla Nuova Zelanda sono sostituite dalle seguenti:

«NZ	New Zealand, Neuseeland, Νέα Ζηλανδία, New Zealand, Nueva Zelanda, Uusi- Seelanti, Nouvelle-Zélande, Nuova Zelanda, Nieuw- Zeeland, Nova Zelândia, Nya Zeeland	NZAB 1	Livestock Improvement Corp. Newstead Centre Newstead Road Hamilton New Zealand	
NZ		NZAB 2	Ambreed (NZ) Ltd Hamilton Centre Hamilton-Cambridge Road Hamilton	
NZ		NZAB 4	Livestock Improvement Corp. Awahuri Centre 1 Awahuri Palmerston North	
NZ		NZAB 5	Animal Breeding Services Ltd (Rukuhia Site) State Highway 3 Rukuhia Te Awamutu	
NZ		NZAB16	Tararua Breeding Centre Masterton Road RD 3 Woodville	
NZ		NZAB18	Livestock Improvement Corp. Awahuri Centre 2 Awahuri Palmerston North	
NZ		NZAB19	Ambreed (NZ) Ltd Kiwitahi Centre PO box 176 Hamilton	
NZ		NZAB20	Livestock Improvement Corpo- ration of New Zealand Private Bag 3016 Hamilton»	

3) Le righe relative alla Polonia sono sostituite dalle seguenti:

«PL	Polen, Polen, Πολωνία, Poland, Polonia, Puola, Pologne, Polonia, Polen, Polónia, Polen	1-AI-PL	Zaktad "INTERGEN" 43-424 Drogomysl	
PL		2-AI-PL	Malopolskie Centrum Biotechniki Sp. zo.o 36-007 Krasne k/Rzeszowa 32	
PL		3-AI-PL	Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierzat w Bydgoszczy Sp. zo.o. 85-868 Bydgoszcz ul. Zamczysko 9a	
PL		5-AI-PL	Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzat w Poznaniu z siedziba w Tulcach Sp. zo.o. 63-004 Tulce ul. Poznanska 13»	

4) Sono aggiunte le righe seguenti relative alla Slovenia:

«SI	Slovenien, Slowenien, Σλοβενία, Slovenia, Eslovenia, Slovenia, Slovénie, Slovenia, Slovenië, Eslovénia, Slovenien	SI 595	Semen collection centre for bovine animals, Preska Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia Agriculture and Forestry Centre of Ljubljana Cesta v Bonovec 1 1215 Medvode	
SI		SI 596	Semen collection centre for bovine animals, Ptuj Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia Agriculture and Forestry Centre of Ptuj Ormoška cesta 28 2250 Ptuj	
SI		SI 597	Semen collection centre for bovine animals, Murska Sobota Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia Agriculture and Forestry Centre of Murska Sobota Štefana Kovača 40 9000 Murska Sobota»	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2003

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2003 le autorità veterinarie dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione che nutrivano forti sospetti dell'esistenza dell'influenza aviaria in molti allevamenti di volatili della provincia di Gelderland.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'industria avicola.
- (3) Le autorità olandesi hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽³⁾, prima della conferma ufficiale della malattia, introducendo misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, mentre parallelamente sono in atto ulteriori procedure di diagnosi per la conferma della malattia.
- (4) Inoltre, in cooperazione con la Commissione, i Paesi Bassi hanno disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedizione di volatili vivi e di uova da cova agli altri Stati membri e ai paesi terzi. Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati, all'interno dei Paesi Bassi, i movimenti di pulcini di un giorno e di pollame destinato alla macellazione immediata.
- (5) Per ragioni di chiarezza e trasparenza è necessario che le suddette misure siano adottate a livello comunitario.

- (6) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 5 marzo 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:

- a) non si spediscono volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;
- b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare, a partire dal 4 marzo, il trasporto di:

- a) volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità competente;
- b) pulcini di un giorno, fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

Articolo 2

Le misure previste dalla presente decisione si applicano fino alla mezzanotte del 6 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1253/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 183 del 12 luglio 2002)

A pagina 21, allegato X, titolo:

anziché: «Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 quinquies»,

leggi: «Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 sexies».
